Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Prot. n. 6419/wa/gab/15
All.: 1

6 marzo 2015

Al Sig. Presidente della Provincia
- Giuliano Monica
SAVONA

Al Sig. Sindaco
- Berruti Federico
SAVONA

Al Sig. Sindaco
- Canepa Enzo
ALASSIO

Al Sig. Sindaco
- Cangiano Giorgio
ALBENGA

Al Sig. Sindaco
- Orsi Franco
ALBISOLA SUPERIORE

Al Sig. Sindaco
- Nasuti Gianluca
ALBISSOLA MARE

Al Sig. Sindaco
- Berruti Davide
ALTARE

Al Sig. Sindaco
- Demichelis Mauro
ANDORA

Al Sig. Sindaco
- Gallizia Alfredino
ARNASCO

Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Sindaco
- Ismarro Gabriella
BALESTRINO

Alla Sig. Sindaco
- Mattiauda Franca
BARDINETO

Al Sig. Sindaco
- Arboscello Roberto
B E R G E G G I

Al Sig. Sindaco
- Olivari Rita
B O I S S A N O

Al Sig. Sindaco
- Giovanni Gandolfo
BORGHETTO S. SPIRITO

Al Sig. Sindaco
- Dacquino Renato
BORGIO VEREZZI

Al Sig. Sindaco
- Galliano Daniele
B O R M I D A

Al Sig. Sindaco
- Briano Fulvio
CAIRO MONTENOTTE

Al Sig. Sindaco
- Paonessa Salvatore
CALICE LIGURE

Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Sindaco
- Olivieri Pietrangelo
CALIZZANO

Al Sig. Sindaco
- Bologna Franco
C A R C A R E

Al Sig. Sindaco
- Volpati Michele
CASANOVA LERRONE

Al Sig. Sindaco
- Scola Valerio
CASTELBIANCO

Al Sig. Sindaco
- Milani Marino
CASTELVECCHIO
DI ROCCA BARBENA

Al Sig. Sindaco
- Zunino Renato
CELLE LIGURE

Al Sig. Sindaco
- Marenco Sergio
C E N G I O

Al Sig. Sindaco
- Fazio Ennio
C E R I A L E

Al Sig. Sindaco
- Niero Massimo
CISANO SUL NEVA

Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Sindaco
- Molinaro Roberto
COSSERIA

Al Sig. Sindaco
- Tappa Massimo
DEGO

Al Sig. Sindaco
- Carretto Candido
ERLI

Al Sig. Sindaco
- Frascherelli Ugo
FINALE LIGURE

Al Sig. Sindaco
- Pittoli Silvia
GARLENDA

Al Sig. Sindaco
- Boetto Mauro
GIUSTENICE

Al Sig. Sindaco
- Perrone Marco
GIUSVALLA

Al Sig. Sindaco
- Maglione Franco
LAIGUEGLIA

Al Sig. Sindaco
- Pignocca Luigi
LOANO

Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Sindaco
- Lanfranco Enrico
MAGLIOLO

Al Sig. Sindaco
- Giribone Piero
MALLARE

Al Sig. Sindaco
- Paoletta Massimo
MASSIMINO

Al Sig. Sindaco
- Pizzorno Pietro
MILLESIMO

Al Sig. Sindaco
- Doglio Simone
MIOGLIA

Al Sig. Sindaco
- Salvetto Ezio
MURIALDO

Al Sig. Sindaco
- Tessarin Claudio
NASINO

Al Sig. Sindaco
- Niccoli Giuseppe
NOLI

Al Sig. Sindaco
- Bottello Alessandro
ONZO

Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Sindaco
- Barelli Roberto
ORCO FEGLINO

Al Sig. Sindaco
- Delfino Andrea
ORTOVERO

Alla Sig. Sindaco
- Navoni Angelo
O S I G L I A

Al Sig. Sindaco
- Delfino Giovanni
P A L L A R E

Al Sig. Sindaco
- Bracco Roberto
PIANA CRIXIA

Al Sig. Sindaco
- Valeriani Avio
PIETRA LIGURE

Al Sig. Sindaco
- Badano Gabriele
P L O D I O

Al Sig. Sindaco
- Camiciottoli Matteo
PONTINVREA

Al Sig. Sindaco
- Ferrando Alberto
Q U I L I A N O

Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Sindaco
- Casanova Silvio
RIALTO

Al Sig. Sindaco
- Fracchia Amedeo
ROCCAVIGNALE

Al Sig. Sindaco
- Buschiazzo Daniele
SASSELLO

Al Sig. Sindaco
- Calvi Gian Paolo
SPOTORNO

Al Sig. Sindaco
- Lombardi Marina
STELLA

Alla Sig. Sindaco
- Bestoso Laura
STELLANELLO

Al Sig. Sindaco
- Laureri Romolo
TESTICO

Al Sig. Sindaco
- Lionetti Gianfranca
TOIRANO

Al Sig. Sindaco
- Oddo Alessandro
TOVO SAN GIACOMO

Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Sindaco
- Antoci Fabrizio

URBE

Al Sig. Sindaco
- Giuliano Monica

VADO LIGURE

Al Sig. Sindaco
- Bozzano Alessandro

VARAZZE

Alla Sig. Sindaco
- Revetria Pietro

VENDONE

Al Sig. Sindaco
- Barbano Germano

VEZZI PORTIO

Al Sig. Sindaco
- Balestra Pietro

VILLANOVA D'ALBENGA

Al Sig. Sindaco
- Mai Stefano

ZUCCARELLO

Al Sig. Questore
- Santoro Francesco Nicola

SAVONA

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Parisi Alessandro

SAVONA

Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
- Piemontese Michele
SAVONA

Al Sig. Presidente
della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e
Agricoltura
- Pasquale Luciano
SAVONA

Al Sig. Presidente
della S.P.E.S. S.c.p.A.
Società di Promozione degli
Enti Savonesi per l'Università
- Schiesaro Alessandro
SAVONA

Al Sig. Presidente
dell'Autorità Portuale
- Miazza Gian Luigi
SAVONA

Al Sig. Presidente
dell'Azienda Sanitaria Locale
N. 2 "Savonese"
- Neirotti Flavio
SAVONA

Al Sig. Amministrazione Delegato di
Insediamenti Produttivi Savonesi
- Ruggeri Carlo
SAVONA

Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Amministratore Unico
dell'Azienda Regionale
Territoriale per l'Edilizia
- Raineri Maurizio

SAVONA

Al Sig. Presidente di T.P.L. Linea s.r.l.
Trasporto Pubblico Locale
- Strinati Claudio

SAVONA

Al Sig. Presidente
del Consorzio per la
Depurazione delle Acque di
Scarico del Savonese S.p.A.
- Ferro Giovanni

SAVONA

Al Sig. Presidente dell'ATA S.p.A.
- Vaggi Sara

SAVONA

Al Sig. Presidente dell'Unione
Industriali
- Guglielmelli Elio

SAVONA

Al Sig. Presidente della
Confcommercio
- Bertino Vincenzo

SAVONA

Al Sig. Presidente della Confesercenti
- Cerisola Giancarlo

SAVONA

Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Presidente della
Confartigianato
- Grasso Giancarlo

SAVONA

Al Sig. Presidente della
Confederazione Nazionale
dell'Artigianato – CNA
- Freccero Paola

SAVONA

Al Sig. Presidente dell'Unione
Provinciale Cooperative -
Confcooperative
- Viaggi Riccardo

SAVONA

Al Sig. Coordinatore del Comitato
territoriale della Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue
- Rossi Mattia

SAVONA

Al Sig. Presidente dell'Associazione
Spedizionieri Doganali –
Doganalisti della Riviera di
Ponente – A.SPE.DO.RI.
- Rovigi Vincenzo

SAVONA – IMPERIA

Al Sig. Presidente dell'Associazione
Agenti Marittimi Raccomandatari
Agenti Aerei Mediatori Marittimi e
Spedizionieri - ISOMAR
- Orsero Alessandra

SAVONA – IMPERIA

Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

OGGETTO: Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Si fa seguito alla nota prot. n. 22305/wa/gab/14 in data 22 luglio 2014, concernente l'oggetto, che qui si richiama.

Al riguardo, si comunica che il Ministero dell'Interno ha reso il proprio nulla osta alla sottoscrizione della nuova versione del protocollo di legalità, che si allega alla presente.

Per la sottoscrizione dello stesso lariunione è convocata il giorno **17 marzo 2015**, alle **ore 11** presso questa Prefettura – U.T.G.

Le SS.LL. sono pregate di comunicare **entro e non oltre il 12 marzo p.v.**, la propria adesione, al seguente indirizzo di posta elettronica: *prefettura.savona@interno.it*, e di partecipare all'incontro sopraindicato per la formale sottoscrizione.

IL PREFETTO
(Basilicata)

12

Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

tra Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, enti locali ed associazioni di categoria.

PREMESSO:

- che il 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", nella quale, in particolare, dopo aver richiamato la previsione di cui all' art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998, come sostituito dall'articolo 95 comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011, che configura in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto della pubblicazione del bando di gara nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria, è stata evidenziata la necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia alle attività a rischio di infiltrazione mafiosa, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità volti a far sì che gli effetti ostativi sulle attività imprenditoriali soggette a detto rischio vengano a prodursi in ogni caso e, dunque, anche per le opere pubbliche che ne sono escluse per limiti di valore (cosiddette sottosoglia) e che, pertanto, non comportano l'obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante;

- che il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni, ad esso connaturate, al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

- che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;

- che proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all'art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;

- che una efficace azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici non può prescindere da una sinergia tra le varie componenti istituzionali;

VISTI

- l'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha esteso il potere del Prefetto di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati dall'esecuzione dei lavori pubblici, attraverso il «Gruppo Interforze», istituito presso la Prefettura con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;
- la direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, con la quale sono state fornite indicazioni per un più efficace controllo delle infiltrazioni da parte criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
- il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- la nota del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, prot. n. 11001/119/7/8 Uff II – Ord. Sic. Pub. in data 7 agosto 2013, con la quale sono state formulate osservazioni in merito alla proposta di adeguamento del presente protocollo;

RITENUTO

- che questa Prefettura, nel quadro della attenzione riservata ai temi della sicurezza, debba assumere, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di pubblici appalti, in particolare nelle attività imprenditoriali indicate nell'art.2;

CONSIDERATO

- che risulta funzionale a tale obiettivo la sottoscrizione di un «Protocollo di legalità» finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata – peraltro nella forma più rigorosa della informazioni dei Prefetti – all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti dei lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.

Tutto ciò premesso, la Prefettura di Savona, la Provincia di Savona, i Comuni e i legali rappresentanti delle Stazioni appaltanti di seguito riportati

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1
Appalti di opere pubbliche, appalti privati ed assegnazioni

Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere.
I principi di cui al presente protocollo dovranno essere ritenuti applicabili, per quanto compatibili, anche agli appalti privati sovvenzionati da contributi pubblici, in nome dell'esigenza di presidiare la sicurezza e la legalità sul territorio, a prescindere dalla natura giuridica del committente, e di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

ART. 2
Ambito di applicazione del protocollo

1. I soggetti di cui all'articolo 83 del d.lgs. n. 159/2011 si impegnano a richiedere alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro.
2. I soggetti di cui all'articolo 83 del d.lgs. 159/2011 acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal d.lgs. 159/2011, obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di fornitori (c.d. "white list") istituiti presso la Prefettura, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, per i seguenti settori "sensibili", nello svolgimento dei quali le imprese aggiudicatarie dovranno, altresì, garantire la presenza di un organico adeguato:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

3. Resta ferma la disciplina transitoria di cui all'articolo 29, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144 e convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui in prima applicazione e per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge, i soggetti di cui all'articolo 83 del d.lgs. 159/2011, per le attività elencate al comma precedente di questo articolo, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nelle "white list" e informando la Prefettura di essere in attesa del provvedimento definitivo. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

4. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del predetto decreto legislativo, la Prefettura dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, la Prefettura ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. La Prefettura procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83 del d.lgs. 159/2011 procedono anche in assenza dell'informativa antimafia.

5. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non procede alla stipula del contratto dì appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al sub-appalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

ART. 3
Clausole contrattuali, obblighi ed impegni

I soggetti di cui all'articolo 83 del D.lgs. n. 159/2011 si impegnano ad inserire nei bandi per l'affidamento delle attività indicate all'articolo 2, le seguenti clausole che dovranno essere esplicitamente accettate dall'impresa aggiudicataria:

1) previsione dell'obbligo, per i fini di cui al punto 2) a carico dell'appaltatore, di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art.2, nonché ogni

eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

2) previsione dell'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1), per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quando previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 159/2011;

3) previsione della clausola risolutiva espressa - da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;

4) in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;

5) acquisizione:
   a. della dichiarazione dell'impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
   b. della dichiarazione dell'impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

6) impegno dell'impresa a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

7) impegno dell'impresa a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;

8) fermo restando l'esigenza di salvaguardare il principio di leale concorrenza tra operatori economici:
   a. impegno dell'impresa aggiudicatrice di una gara di appalto a non affidare mediante sub-appalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara;
   b. impegno dell'impresa aggiudicatrice di una gara per forniture o servizi a non stipulare sub-contratti per le stesse forniture o servizi con imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara.

Le stazioni appaltanti non autorizzeranno richieste di sub-appalto o sub-contratto in violazione di detti impegni.
Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, detta clausola non riguarderà le categorie scorporabili e/o subappaltabili definite con l'acronimo "OS" dall'Allegato A del d.P.R. 207/2010 a qualificazione obbligatoria ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Nel caso di categoria specialistica indicata come categoria prevalente, si applica il divieto.

I soggetti di cui all'articolo 83 del D.lgs. n. 159/2011 si impegnano a richiamare e inserire dette clausole nei contratti in modo da procedere alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole n. 1, 2, 3 (clausola risolutiva espressa), 4, 5, 6 e 7, e da attivare le procedure di cui all'art 136 del «Codice dei contratti pubblici» in caso di violazione della clausola n.8.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n.163/2006 e in particolare di coloro che non denuncino di essere vittime di concussione o estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art.38, aggiunta dall'art.2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

ART. 3 BIS
Prevenzione interferenze illecite ed oneri della Stazione appaltante

In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:
I. A predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni: a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.". b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 156 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per

taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 319 c.p., 3319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."
II. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 4
Ulteriori obblighi e precisazioni

La Stazione appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici e sub-contraenti relativamente alle attività indicate all'articolo 2.

L'aggiudicazione principale e tutti gli affidamenti a valle di essa devono essere subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del D.lgs. 159/2011.

Le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto.

ART. 5
Sicurezza e regolarità nell'esecuzione dei lavori

La Stazione appaltante verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento, nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese sub-appaltatrici.
II pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi e contributivi e all'acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) emesso dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

La Stazione appaltante si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere

in sub-appalto. A tale scopo verificherà, pur nel rispetto del principio di non ingerenza, che l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'articolo 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo dell'osservanza rigorosa delle disposizioni normative vigenti e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, le Stazioni appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 81/2008.

ART. 6
Tracciabilità dei flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati, le Stazioni appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'articolo 3 della legge 136/2010 rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari". Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati.
Le medesime Stazioni appaltanti procederanno, altresì, a verificare l'inserimento, da parte delle imprese appaltatici o concessionarie, nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti, di analoga clausola.

ART. 7
Verifica dell'applicazione

La Prefettura effettua il monitoraggio dell'applicazione del presente accordo e convoca, ove necessario, riunioni per approfondire e definire le problematiche che saranno evidenziate in sede di attuazione dell'intesa.

ART. 8
Richiamo di norme

Per quanto non espressamente inserito nel presente documento si richiamano le disposizioni di cui al D.lgs. 159/2011.

ART. 9
Durata del protocollo

Il presente protocollo ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione.

Savona, ...